

PROGETTO DI LEGGE: “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE”

RELAZIONE

Il presente progetto di legge, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove le attività di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e le attività connesse.

Le attività prese in considerazione sono volte a creare fonti complementari di reddito per gli operatori del settore e di rendere i pescatori e gli acquacoltori veicolo e strumento di tutela e diffusione del patrimonio culturale insito nelle tradizioni e negli usi legati alla pesca e all'allevamento dei prodotti ittici.

Con la presente legge si intende in particolare

- a) valorizzare e promuovere le attività svolte dall'imprenditore ittico per una corretta conoscenza e fruizione degli ecosistemi acquatici delle acque interne e marine e delle risorse ittiche;
- b) tutelare e qualificare le risorse specifiche delle marinerie e degli ambienti acquicoli, con particolare attenzione alle zone di pesca, alle aree vallive, alle aree fluviali e alle aree protette;
- c) favorire il mantenimento delle attività nelle zone di pesca con specifico riferimento alle aree marine e sviluppare la multifunzionalità nel settore della pesca professionale e dell'acquicoltura, sostenendo la diversificazione del reddito;
- d) recuperare il patrimonio edilizio marinaro e vallivo-rurale e quello infrastrutturale al servizio delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
- e) sostenere, incentivare, promuovere e valorizzare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche anche in sinergia con le produzioni agroalimentari del territorio;
- f) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo della pesca e dell'acquicoltura, alle sue tradizioni e alla sua cultura, per favorire la conoscenza del sistema ittioalimentare regionale.

La disciplina regionale si pone come completamento della disciplina quadro che ha trovato una sua ultima ridefinizione nel Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquicoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”.

In particolare le attività in questione si distinguono per le presenti caratteristiche: il pescaturismo è una attività turistico-ricreativa che si svolge a bordo delle imbarcazioni della pesca, volta alla diffusione della cultura del mare e del

patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni marinare, nasce come opportunità di integrazione del reddito dei pescatori, che, previa specifica autorizzazione, possono ospitare a bordo dei pescherecci un certo numero di persone diverse dall'equipaggio;

l'ittiturismo integra l'offerta turistica dei pescatori con una serie di servizi a terra. Centrato sull'ospitalità nelle caratteristiche abitazioni degli antichi borghi pescherecci e sui servizi di ristorazione a base delle specialità tipiche regionali o locali, l'ittiturismo include anche tutte quelle attività ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse di pesca e alla valorizzazione di tutti gli aspetti socioculturali del mondo dei pescatori;

l'acquiturismo integra l'offerta turistica degli acquacoltori con una serie di servizi sia a bordo delle imbarcazioni asservite agli impianti che a terra; è centrato sulla ospitalità nelle abitazioni dell'impresa ittica dell'acquacoltore ed in particolare nella nostra regione nei tipici "casoni" delle valli e sui servizi di ristorazione a base delle specialità tipiche regionali o locali. L'acquiturismo include anche tutte quelle attività ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse dell'acquacoltura e alla valorizzazione di tutti gli aspetti socioculturali del mondo dell'acquacoltura ed in particolare della vallicoltura.

Le attività di pescaturismo, ititurismo e acquiturismo possono essere molto diversificate, a seconda delle varie specificità e vocazioni territoriali, spaziando da brevi escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, all'osservazione delle attività di pesca professionale o di acquacoltura e alla possibilità di effettuare attività di pesca sportiva, fino alla ristorazione a bordo o a terra, comprendendo anche tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione degli ambienti costieri e acquicoli che possono servire ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura.

Il progetto di legge è suddiviso in quattro titoli dedicati rispettivamente:

il primo alle disposizioni generali;

il secondo alla disciplina delle attività di pescaturismo, ititurismo e acquiturismo;

il terzo alle misure di promozione e valorizzazione;

il quarto, infine, alle disposizioni finali ed attuative.

Articolato

All'articolo 1 con la definizione delle finalità del progetto di legge si sottolinea lo scopo di valorizzare il patrimonio socio-economico, culturale ed ambientale delle aree del territorio emiliano - romagnolo legate alle attività di pesca e acquicoltura.

All'articolo 2 sono definite le nozioni di pescaturismo, di ititurismo e di acquiturismo, dettagliando e specificando le definizioni previste nell'impianto normativo statale di riferimento e nel rispetto della normativa nazionale di settore, ed in particolare di quanto definito nel Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012. L'articolo prevede l'introduzione dell'attività di acquiturismo sotto la quale sono state ricomprese le attività connesse all'acquacoltura, elencate nel comma 2 dell'articolo 3 del citato Decreto Legislativo n. 4/2012, del tutto analoghe alle attività di ititurismo ed alle attività connesse alle attività di pesca professionale di cui ai commi 2 e 2bis dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 4/2012.

In particolare è qui opportuno sottolineare come il DL 83/2013, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 59-quater, comma 1) la modifica dell'articolo 2, comma 2 e l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 2 del citato Decreto n. 9/2012; con tale modifica le attività di "pescaturismo" e "ittiturismo" che il precedente testo annoverava fra le "attività connesse" sono state fatte rientrare fra le attività di pesca professionale; tale ridefinizione ha, pertanto, lasciato fra le attività connesse alla pesca le sole attività di trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, le azioni di promo - valorizzazione e l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero; ciò comporta che per tali ultime attività vale il principio per il quale l'esercizio professionale della pesca professionale o dell'acquacoltura debba sempre mantenere un peso prevalente nell'impegno lavorativo dell'imprenditore ittico.

All'articolo 3 sono elencati i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività oggetto della legge e contemporaneamente si stabilisce che le imprese ittiche nell'esercizio di tali attività sono tenute anche al rispetto delle norme specifiche che saranno contenute nel Regolamento attuativo, adottato a norma di quanto previsto dal successivo articolo 12.

In particolare in ottemperanza a quanto stabilito dai principi generali di semplificazione amministrativa si prevede al 2° comma che l'esercizio delle attività di pescaturismo, ititurismo, acquiturismo e di quelle connesse sia semplicemente subordinato alla presentazione della S.C.I.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di svolgimento dell'attività. Per l'attività di imbarco di persone a bordo non facenti parte dell'equipaggio, siano esse pescherecci (per le attività di pescaturismo e ititurismo) o imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura (per le attività di acquiturismo) si richiama l'applicazione della normativa nazionale e la competenza dell'autorità dell'ufficio di iscrizione della nave deputata al rilascio dell'apposita autorizzazione d'imbarco. Tale titolo autorizzativo, infatti, è rilasciato, se l'attività si svolge in mare, dall'autorità marittima, mentre, se l'attività si svolge nelle acque interne, dall'autorità competente per la navigazione interna cui il natante risulti iscritto, attualmente l'Agenzia interregionale per il fiume Po o l'Ufficio della Motorizzazione Civile, in considerazione della tipologia dell'imbarcazione.

All'articolo 4 è previsto che le imprese ittiche, per lo svolgimento delle attività oggetto della legge possano utilizzare l'abitazione dell'imprenditore ittico, le strutture, le imbarcazioni e le attrezzature già nella disponibilità dell'impresa ittica.

L'articolo, inoltre, ai commi successivi prevede che gli interventi edilizi sugli immobili ed il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'impresa ittica debbano soggiacere alla disciplina dalle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti sul territorio comunale di riferimento; si prevede, poi, che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbano essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico - ambientali e storiche dei luoghi; in tale contesto si ribadisce che i fabbricati, anche ai fini urbanistici, e le imbarcazioni utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, sono considerati beni strumentali dell'impresa ittica.

Il quinto ed il sesto comma hanno lo scopo di non aggravare gli imprenditori che intendano svolgere queste attività prevedendo il quinto comma che, se l'ospitalità è limitata a dodici posti letto, ai fini dell'idoneità dei locali, sia sufficiente che gli stessi siano provvisti dell'abitabilità; ed il sesto comma, che se la preparazione di pasti e bevande è limitata a dodici coperti per ciascuno dei due pasti principali, possa essere utilizzata anche solo la cucina domestica dell'abitazione dell'imprenditore ittico.

All'articolo 5 è delineato l'obbligo, compatibilmente con la loro natura, di adeguare le strutture e le imbarcazioni ai criteri di accessibilità in conformità alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, prevedendo, là dove non siano possibili interventi strutturali, opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche degli edifici e delle imbarcazioni.

All'articolo 6 è previsto che le strutture ed i locali destinati alle attività di cui all'articolo 2 debbano possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene; l'articolo ribadisce, inoltre, che nell'applicazione delle normative igienico-sanitarie specifiche per il settore ittico si debba tener conto delle caratteristiche strutturali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività svolte; al quarto comma, in particolare, si disciplina che le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti ittici effettuate nella cucina dell'imprenditore ittico o in un laboratorio pluriuso, finalizzate alla somministrazione di pasti o alla vendita diretta, sono comunque soggette a registrazione, ai sensi del Regolamento n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; il comma quinto, poi, prevede l'obbligo, per l'imprenditore ittico, di individuare nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.

Il sesto comma prevede che l'utilizzo di prodotti di acquicoltura, destinati alla vendita diretta o alla somministrazione di pasti nell'ambito della stessa azienda di produzione non rientrando nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004, possa avvenire in assenza di strutture dedicate; mentre l'utilizzo di molluschi bivalvi vivi è, comunque, condizionato alla loro provenienza da un Centro di Spedizione Molluschi (C.S.M.) riconosciuto ai sensi del citato Regolamento (CE) n. 853/2004.

All'articolo 7 sono elencati gli obblighi e divieti cui sono soggette le imprese ittiche nell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, prevedendo, in particolare, che siano utilizzate le locuzioni "pescaturismo", "ittiturismo", o "acquiturismo" e vietando contestualmente l'uso delle espressioni "ristorante", "albergo" e simili; è inoltre previsto l'obbligo di esposizione al pubblico dei documenti relativi sia alla specifica della capienza massima dell'imbarcazione o delle strutture dedite all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, sia all'elenco delle camere, delle relative dotazioni e dei servizi offerti corredato delle corrispondenti tariffe, minime e massime, praticate su base stagionale.

All'articolo 8 l'impianto normativo stabilisce che la vigilanza e il controllo sull'osservanza della legge siano esercitati dai Comuni, facendo chiaramente salvi i controlli spettanti ai servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità.

I commi successivi prevedono specifiche sanzioni pecuniarie per particolari casi di violazione alle norme della legge, avvertendo che per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), disponendo che l'ente competente all'irrogazione delle sanzioni e ad effettuare controlli periodici sia il Comune.

All'articolo 9 è previsto che la Regione possa sostenere, attraverso l'utilizzo di fondi europei interventi di valorizzazione e promozione, le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, in particolare anche attraverso attività di studio, ricerca e sperimentazione, di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti e relative pertinenze e di aree per scopi ittituristici o acquituristici, di acquisto di attrezzature ed , infine, di riqualificazione di imbarcazioni per l'adeguamento alle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, purché non comportino, per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale in mare, aumento dei valori di stazza e di potenza motore ed in generale della capacità di cattura.

All'articolo 10 si dispone l'istituzione presso la Regione di un apposito elenco in cui iscrivere le imprese ittiche che esercitano le attività della presente legge; l'articolo rinvia, poi, la definizione delle modalità di iscrizione al Regolamento di attuazione. E' previsto, inoltre, che l'iscrizione all'Elenco possa essere assunta come ulteriore criterio di valutazione delle medesime imprese, nella partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi europei.

All'articolo 11 si prevede che le imprese ittiche, che esercitano le attività di cui alla legge, possano organizzarsi in Clubs di eccellenza che saranno riconosciuti dalla Regione; tali Clubs avranno lo scopo di valorizzare specializzazioni delle attività sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti, attraverso l'adozione di un apposito disciplinare, per tale specializzazione, la Regione potrà promuovere e definire i requisiti minimi di apposite azioni formative e di aggiornamento la frequenza delle quali è obbligatoria per gli imprenditori che intendano aderire ad un Club, prevedendo comunque che abbia valore equipollente la frequenza di uno dei corsi organizzati per gli operatori dell'agriturismo.

All'articolo 12 si stabilisce che la Giunta approvi un apposito Regolamento, nel quale dovranno essere definite le norme di attuazione della legge; l'articolo, poi, prevede che si applichino le disposizioni del Regolamento e, in quanto compatibili, quelle previste dalla legge regionale n. 4/2009 relativa alla "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" nonché dalle disposizioni attuative di tale legge.

L'articolo 13 inserisce la cosiddetta "Clausola valutativa" nella quale si prevede che l'Assemblea Legislativa eserciti il controllo sull'attuazione della legge, valutandone i risultati conseguiti, con cadenza triennale. La Giunta, anche sulla

base dei dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 10, trasmette alla competente commissione assembleare una relazione informativa, redatta in raccordo con le strutture dell'Assemblea, sulla diffusione e le caratteristiche delle attività.

All'articolo 14 è introdotta una modifica alla legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), con l'inserimento dell'articolo 83bis, che prevede l'istituzione della Consulta ittica regionale, in analogia a quanto previsto per il settore agricolo; si tratta di un organismo di consultazione permanente con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle politiche di settore; la consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato ed è composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale; se ne ribadisce la gratuità, prevedendo che la partecipazione alle sedute non comporti la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.

All'articolo 15, infine, sono dettate le disposizioni transitorie in attesa della adozione del Regolamento di cui all'articolo 12; è, pertanto, previsto che nelle more di approvazione del citato Regolamento, continuino ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni nazionali e regionali relative alle attività di cui all'articolo 2.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio socio-economico, culturale ed ambientale delle aree del proprio territorio legate alle attività di pesca e acquicoltura, promuove lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo dell'acquiturismo, nonché della multifunzionalità delle imprese ittiche.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.

2. Il pescaturismo è l'attività volta alla diffusione del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni della pesca - compresa, secondo le specificità e le vocazioni territoriali, l'organizzazione di escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, finalizzata all'osservazione delle attività di pesca professionale, allo svolgimento di attività di pesca sportiva o al trasporto di subacquei. L'attività di pescaturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'imbarco di persone, non facenti parte dell'equipaggio, a bordo delle imbarcazioni da pesca nella disponibilità dell'impresa stessa.

3. L'ittiturismo è l'insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali del settore ittico. L'attività di ittiturismo è svolta dall'impresa ittica di pesca professionale attraverso l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico e delle strutture nella disponibilità dell'impresa stessa.

4. L'acquiturismo è l'insieme delle attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di fornitura di beni e di servizi, volte alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, e delle risorse dell'acquicoltura nonché alla valorizzazione degli aspetti socioculturali delle imprese di acquicoltura. L'attività di acquiturismo è svolta dall'impresa ittica di acquicoltura attraverso l'utilizzo dell'abitazione dell'imprenditore ittico e delle strutture nella disponibilità dell'impresa stessa, comprese le imbarcazioni asservite agli impianti.

5. Sono connesse alle attività di cui ai commi 2, 3 e 4 quelle di:

- a) trasformazione, comprese quelle di manipolazione, conservazione e cottura, dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- b) distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, anche tramite la somministrazione di pasti;
- c) valorizzazione e promozione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
- d) gestione attiva per la valorizzazione produttiva, per l'uso sostenibile e per la tutela degli ecosistemi acquatici e dell'ambiente costiero.

6. Le attività di cui al comma 5 devono essere effettuate dall'impresa ittica mediante l'utilizzo di attrezzature o di risorse normalmente impiegate dall'impresa stessa nell'attività di pesca professionale o di acquicoltura.

7. Le attività di cui al comma 5 devono essere effettuate dall'impresa ittica mediante l'utilizzo di prodotti provenienti, per quantitativo in peso, in prevalenza, dalla propria attività di pesca o di acquicoltura, anche se lavorati da terzi, e comunque nei limiti definiti dal Regolamento di cui all'articolo 12, sulla base delle disposizioni applicative nazionali e regionali che fissano i quantitativi esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, per la fornitura diretta di prodotti della pesca e dell'acquicoltura.

8) Le attività di cui al comma 5 se esercitate dall'imprenditore ittico esercente la pesca professionale, non devono essere prevalenti rispetto all'attività di pesca.

9) Le attività di cui ai commi 4 e 5, se esercitate dall'imprenditore ittico esercente l'acquicoltura, non devono essere prevalenti rispetto alla attività di acquicoltura.

10) Il carattere di prevalenza delle attività di pesca professionale e di acquicoltura si realizza in presenza delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato nell'attività di pesca professionale nel corso dell'anno, compresi i periodi di fermo biologico e di fermo tecnico, è superiore a quello impiegato nelle attività di cui al comma 5;

b) il tempo di lavoro impiegato nell'attività di acquicoltura nel corso dell'anno, compresi i periodi di fermo delle attività disposti da provvedimenti sanitari, è superiore a quello impiegato nelle attività di cui ai commi 4 e 5.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PESCATURISMO, ITTITURISMO, ACQUITURISMO ED ATTIVITÀ CONNESSE

Articolo 3

Requisiti per l'esercizio delle attività

1. Le attività di cui all'articolo 2 sono svolte sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite nella presente legge e nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è subordinato alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di svolgimento dell'attività. La S.C.I.A. deve contenere tutti gli elementi utili a dimostrare la prevalenza di cui al comma 10 dell'articolo 2, nonché il possesso di ogni altro requisito e documento obbligatorio ai fini dell'esercizio delle specifiche attività per le quali è presentata.

3. Resta fermo quanto previsto dalla legislazione nazionale in ordine alla competenza dell'autorità dell'ufficio di iscrizione della nave relativamente

all'autorizzazione di imbarco di persone a bordo non facenti parte dell'equipaggio.

Articolo 4

Utilizzo dei beni per lo svolgimento delle attività

1. Possono essere utilizzati per le attività di cui all'articolo 2 l'abitazione dell'imprenditore ittico nonché le strutture, le imbarcazioni e le attrezzature già nella disponibilità dell'impresa ittica.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili ed il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'impresa ittica sono disciplinati dalle disposizioni urbanistiche ed edilizie comunali, in conformità alle previsioni dettate dai Piani comunali o dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico - ambientali e storiche dei luoghi.
4. I fabbricati, anche ai fini urbanistici, e le imbarcazioni utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, sono considerati beni strumentali dell'impresa ittica.
5. Per l'ospitalità, nei limiti di dodici posti letto, nell'abitazione dell'imprenditore ittico o nelle strutture già nella disponibilità dell'impresa ittica, ai fini dell'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.
6. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dodici coperti per ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica dell'abitazione dell'imprenditore ittico.

Articolo 5

Accessibilità alle strutture

1. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici adibiti a ititurismo, acquiturismo ed attività connesse, è assicurata anche con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche degli edifici. Per le imbarcazioni la presente disposizione si applica compatibilmente alla capacità strutturale delle stesse.

Articolo 6

Disposizioni igienico – sanitarie

1. Le strutture ed i locali destinati alle attività di cui all'articolo 2 devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore ittico devono tener conto delle caratteristiche strutturali, architettoniche e tipologiche degli immobili

da utilizzare nonché della specificità delle produzioni e delle attività che in essi verranno svolte.

3.La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative nazionali ed europee vigenti.

4.Le attività di produzione, preparazione, confezionamento e conservazione di prodotti ittici effettuate nella cucina dell'imprenditore ittico o in un laboratorio pluriuso, finalizzate alla somministrazione di pasti o alla vendita diretta, sono soggette a registrazione, ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, secondo le procedure e le modalità definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa comunitaria.

5.L'imprenditore ittico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire che l'attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.

6.L'utilizzo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi vivi, destinati alla vendita diretta o alla somministrazione di pasti nell'ambito della stessa azienda di produzione non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 e può avvenire pertanto in assenza di strutture dedicate. L'utilizzo di molluschi bivalvi vivi è, comunque, condizionato alla loro provenienza da un Centro di Spedizione Molluschi (C.S.M.) riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 7

Obblighi e divieti

1.Le imprese ittiche possono esercitare le attività di cui alla presente legge avvalendosi delle locuzioni "Pescaturismo", "Ittiturismo", o "Acquiturismo". È fatto divieto di avvalersi delle espressioni "Ristorante", "Albergo" e simili, riservate esclusivamente ai titolari delle specifiche licenze commerciali.

2.Le imprese ittiche nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 sono tenute, in relazione alle attività esercitate, all'esposizione al pubblico dei documenti relativi:

- a) alla specifica della capienza massima dell'imbarcazione;
- b) alla specifica della capienza massima delle strutture dedite all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande;
- c) all'elenco delle camere, delle relative dotazioni e dei servizi offerti corredato delle corrispondenti tariffe, minime e massime, praticate su base stagionale.

Articolo 8

Vigilanza e Sanzioni

1.La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitati dai Comuni. Sono fatti salvi i controlli spettanti ai servizi dei dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL, in materia di igiene, sicurezza alimentare ed ambienti di lavoro, nonché i controlli spettanti alle competenti autorità statali.

2. Chiunque svolge le attività di cui all'articolo 2, senza aver presentato la necessaria segnalazione certificata di inizio attività è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune dispone la sospensione temporanea dell'attività per un periodo da tre a sei mesi.
3. Chiunque viola gli obblighi e i divieti di cui all'articolo 7 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00. a euro 1.500,00.
4. Le violazioni ai limiti e alle modalità di esercizio delle attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, disciplinati nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 12 sono punite con le sanzioni in esso previste.
5. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è il Comune.
7. In caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nella presente legge e nel relativo Regolamento di cui all'art.12, il Comune può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività. Detto provvedimento è comunicato entro 15 giorni dal Comune alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco regionale di cui all'articolo 10.
8. I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli periodici e a trasmettere, su richiesta della Regione, una relazione che evidenzi le attività di controllo svolte direttamente o da altri soggetti competenti e i relativi esiti.

TITOLO III

ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

Articolo 9

Misure per la promozione e lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo

1. La Regione, compatibilmente con le modalità di intervento europee, valorizza e sostiene le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di acquiturismo, in particolare attraverso:
- a) interventi di promozione del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo;
 - b) attività di studio, ricerca e sperimentazione;
 - c) interventi di recupero per la riqualificazione di fabbricati esistenti e relative pertinenze e di aree per scopi ittituristici o acquituristici, nonché l'acquisto di attrezzature;
 - d) interventi di riqualificazione di imbarcazioni per l'adeguamento alle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, purché non comportino, per le imbarcazioni adibite alla pesca professionale in mare, aumento dei valori di stazza e di potenza motore, comunque, della capacità di cattura.

Articolo 10

Elenco regionale delle imprese esercenti il pescaturismo, l'ittiturismo e l'acquiturismo.

1.E' istituito presso la Regione un apposito elenco in cui sono iscritte le imprese ittiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2. Le modalità di iscrizione all'elenco sono definite nel Regolamento di cui all'articolo 12.

2.L'iscrizione all'elenco può essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all'erogazione di contributi europei.

Articolo 11

Club di eccellenza

1.La Regione riconosce Club di aziende d'eccellenza che valorizzano specializzazioni delle attività di cui all'articolo 2, sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti.

2.I Club devono adottare un disciplinare che, in relazione alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne garantisca nel tempo il mantenimento delle specificità.

3.Le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza sono definiti nel Regolamento di cui all'articolo 12.

4.L'individuazione dei criteri di cui al comma 3, dovrà fare riferimento, tra l'altro, all'utilizzo prevalente dei prodotti tipici a diffusione sub-regionale per la preparazione dei pasti, all'offerta di pasti e bevande espressione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna, al recupero di immobili di valore storico-culturale nonché alla qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di qualità aziendali anche di tipo ambientale.

5.Gli imprenditori ittici che intendono aderire ad un Club di eccellenza devono essere in possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatore di acquiturismo, ititurismo o acquiturismo, con verifica dell'apprendimento, o ad un corso di operatore di agriturismo di cui all'articolo 9 della legge regionale del 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole).

6.La Giunta regionale disciplina i requisiti minimi delle azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore per le attività di cui all'articolo 2.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE

Articolo 12

Regolamento di attuazione

1.La Giunta regionale, con apposito Regolamento, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto della vigente normativa, i criteri, i requisiti e le prescrizioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, le procedure amministrative, di controllo ed ulteriori aspetti sanzionatori nonché ogni altra norma di attuazione della presente legge.

2.Quando non diversamente disposto dalla presente legge o da norme igienico-sanitarie e urbanistiche o dal Regolamento di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui alla legge regionale n. 4 del 2009 e le relative disposizioni attuative.

Articolo 13

Clausola valutativa

1.L'Assemblea Legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, anche sulla base dei dati contenuti nell'elenco di cui all'articolo 10, trasmette alla competente commissione assembleare una relazione informativa sulla diffusione e sulle caratteristiche delle attività di cui alla presente legge.

2.Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.

Articolo 14

Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999:

Istituzione della Consulta ittica regionale.

1.Dopo l'articolo 83 della legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 83 bis - Istituzione della Consulta ittica regionale

1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori e dei pescatori sportivi.”

3. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

a) sulle linee generali di politica della pesca professionale, dell'acquicoltura e delle attività ad esse connesse e di pianificazione dell'uso del territorio e del mare per l'esercizio delle suddette attività;

- b) sui progetti di legge e direttive regionali riguardanti il settore ittico;
- c) sulle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali per la parte dedicata al settore ittico;
- d) sui programmi di attività e di intervento, compresi quelli di attuazione della politica europea, sui criteri e modalità di riparto dei finanziamenti relativi al settore ittico;
- e) ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.

4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.

5. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.”

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Gli imprenditori ittici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge già esercitano le attività di cui all'articolo 2 devono comunicare, entro 30 giorni da tale data, ai Comuni dove le attività sono svolte e alla Regione gli estremi dei relativi titoli autorizzativi. Fino all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 12, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni nazionali e regionali relative alle attività di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina le modalità di funzionamento della Consulta ittica regionale di cui all'articolo 83 bis della legge regionale n. 3 del 1999.

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Il Progetto di Legge regionale è organizzato in quattro Titoli quindici articoli: il primo Titolo è inerente alle disposizioni generali; il secondo riguarda le disposizioni per le attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo; il terzo Titolo riguarda le misure di promozione e valorizzazione; il quarto è relativo alle disposizioni finali ed attuative.

Analisi degli articoli:

Art. 1 - Finalità

Definisce le finalità del progetto di legge.

Art. 2 - Definizioni

Definisce le nozioni di Pescaturismo, di Ittiturismo, e di Acquiturismo, dettagliando e specificando le definizioni previste nell'impianto normativo statale di riferimento e nel rispetto della normativa nazionale di settore.

Art. 3 - Requisiti per l'esercizio delle attività

Elenca i requisiti richiesti per l'esercizio delle attività oggetto della legge e contemporaneamente stabilisce che le imprese ittiche nell'esercizio di tali attività sono tenute anche al rispetto delle norme specifiche che saranno contenute nel Regolamento attuativo.

Art. 4 - Utilizzo dei beni per lo svolgimento delle attività

Definisce quali siano i possibili utilizzi delle attrezzature e delle strutture, comprese le abitazioni, dell'imprenditore ittico e ne contestualizza gli usi possibili.

Art. 5 - Accessibilità alle strutture

Prevede gli obblighi di adeguamento delle strutture e delle imbarcazioni, compatibilmente con i limiti strutturali delle stesse, ai criteri di accessibilità in conformità alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 6 - Disposizioni igienico –sanitarie

Definisce l'applicazione della normativa igienico-sanitaria contestualizzandola alle particolari attività previste dal progetto di legge.

Art. 7 - Obblighi e divieti

Prevede obblighi a carico degli imprenditori d'informazione delle condizioni di svolgimento delle attività e dei divieti volti a non ingenerare dubbi negli utenti distinguendo le attività di cui al progetto di legge da altre attività simili di natura turistica.

Art. 8 - Vigilanza e sanzioni

Definisce le competenze per la vigilanza e i controlli attribuendola in primo luogo ai Comuni che già la esercitano per le attività analoghe attuate da imprenditori di altra natura e confermando la competenza ai controlli di tutte le autorità a questi preposte da altre leggi o regolamenti.

Art. 9 – Misure per la promozione e lo sviluppo del pescaturismo, dell'ittiturismo e dell'acquiturismo.

Prevede che la Regione, compatibilmente con le modalità di intervento europee, valorizzi e sostenga le attività di pescaturismo, di ititurismo e di acquiturismo.

Art. 10 – Elenco delle imprese esercenti il pescaturismo, l'ittiturismo e l'acquiturismo.

Prevede che presso la Regione sia istituito un elenco in cui saranno iscritte le imprese ittiche che esercitano le attività regolamentate dalla legge. La tenuta dell'elenco non comporta maggiori oneri in quanto rientra nell'ambito della normale attività amministrativa.

L'iscrizione all'Elenco diventa ulteriore criterio di valutazione delle medesime imprese, o presupposto per ulteriori misure premiali, nella partecipazione a bandi per l'assegnazione di contributi europei.

Art. 11 – Club di eccellenza

Prevede che le imprese ittiche che esercitano le attività di cui alla legge possano organizzarsi in Club di eccellenza che saranno riconosciuti dalla Regione; tali Club avranno lo scopo di valorizzare specializzazioni delle attività sia in termini di servizi erogati che di prodotti offerti, attraverso l'adozione di un apposito disciplinare.

In particolare è previsto che gli imprenditori che intendano aderire a un Club di eccellenza abbiano frequentato specifici corsi, e la Regione, disciplina i requisiti minimi delle azioni formative e di aggiornamento da realizzarsi. Si tratta di azioni formative che prevedono costi a carico dei partecipanti, senza oneri per la Regione.

Art.12 – Regolamento di attuazione

Dispone che la Giunta approvi un apposito Regolamento, nel quale dovranno essere definite le norme attuative della legge, disponendo che si applichino oltre alle disposizioni del Regolamento, quelle, in quanto compatibili, previste dalla legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 relative alla "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" e dalle relative disposizioni attuative.

Art.13 – Clausola valutativa

Definisce la competenza esercitata dall'Assemblea Legislativa finalizzata al controllo sull'attuazione della legge per la valutazione i risultati conseguiti, prevede che a tal fine sia redatta dalla Giunta una apposita relazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Art.14 - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1999. Istituzione della Consulta ittica regionale.

Prevede una modifica alla legge regionale n. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), attraverso l'introduzione di un apposito articolo per l'istituzione della Consulta ittica regionale in analogia a quanto previsto per il settore agricolo, quale organismo di consultazione permanente con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle politiche di settore.

La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie

Detta disposizioni transitorie in attesa dell'adozione del Regolamento di cui all'articolo 12.

